

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 88/2002****del 25 giugno 2002****che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 6/2001 del Comitato misto SEE del 31 gennaio 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese <sup>(4)</sup>.

DECIDE:

*Articolo 1*

L'allegato XV dell'accordo è modificato nel modo seguente:

- 1) I seguenti punti sono inseriti dopo il punto 1c [regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio]:

**«Aiuti destinati alla formazione**

- 1d. **32001 R 0068**: Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) I termini “articoli 87 e 88 del trattato CE” vanno letti “articoli 61 e 62 dell'accordo SEE”.
- b) il termine “Stato membro” si intende modificato in “Stato membro CE o Stato EFTA”. Il termine “Stati membri” si intende modificato “Stati membri CE o Stati EFTA”;
- c) L'articolo 1 va letto: “Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori previsti dagli articoli da 61 a 64 dell'accordo SEE”.
- d) All'articolo 2, lettera a), i termini “articolo 87, paragrafo 1, del trattato” vanno letti “articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE”.

<sup>(1)</sup> GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 48.<sup>(2)</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.<sup>(3)</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.<sup>(4)</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

- e) All'articolo 2, lettera e), i termini "o la Comunità" non si applicano.
- f) All'articolo 3 i termini "compatibili con il mercato comune" vanno letti "compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE".
- g) All'articolo 3, i termini "87, paragrafo 3, del trattato" vanno letti "articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE". I termini "articolo 88, paragrafo 3, del trattato" vanno letti "articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte".
- h) All'articolo 4, paragrafi 2 e 3, i termini "articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato" e "articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato", vanno letti rispettivamente "articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE" e "articolo 61, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo SEE".
- i) All'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), i termini "registri comunitari" vanno letti "registri del territorio disciplinato dall'accordo SEE".
- j) All'articolo 6, paragrafo 2), i termini "aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato" vanno letti "aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE".

#### **Aiuti d'importanza minore ("de minimis")**

- 1e. **32001 R 0069:** Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) I termini "articoli 87 e 88 del trattato CE" vanno letti "articoli 61 e 62 dell'accordo SEE".
- b) il termine "Stato membro" si intende modificato in "Stato membro CE o Stato EFTA". Il termine "Stati membri" si intende modificato "Stati membri CE o Stati EFTA";
- c) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini "qualsiasi settore" vanno letti: "qualsiasi settore previsto dagli articoli da 61 a 64 dell'accordo SEE".
- d) Il testo dell'articolo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:  

"al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'appendice del presente allegato e rientranti nel campo di applicazione dell'accordo."
- e) All'articolo 2, paragrafo 1, i termini "articolo 87, paragrafo 1, del trattato" e "articolo 88, paragrafo 3" vanno letti rispettivamente "articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE" e "articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte".

#### **Aiuti alle piccole e medie imprese**

- 1f. **32001 R 0070:** Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

- a) I termini "articoli 87 e 88 del trattato CE" vanno letti "articoli 61 e 62 dell'accordo SEE";
- b) il termine "Stato membro" si intende modificato in "Stato membro CE o Stato EFTA". Il termine "Stati membri" si intende modificato "Stati membri CE o Stati EFTA";

- c) Il termine "Commissione" va letto "autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE";
- d) I termini "articolo 87, paragrafo 1, del trattato" vanno letti "articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE";
- e) I termini "articolo 88, paragrafo 3 del trattato" vanno letti "articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte".
- f) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini "fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi del presente regolamento, adottati a norma del trattato CE e relativi" vanno letti "fatte salve le norme specifiche, più o meno restrittive del presente regolamento, adottate ai sensi dell'accordo SEE". I termini "determinati settori" vanno letti "tutti i settori previsti dagli articoli da 61 a 64 dell'accordo SEE".
- g) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente:  
 "alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'appendice del presente allegato e rientranti nel campo di applicazione dell'accordo."
- h) Agli articoli 3 e 5 i termini "compatibili con il mercato comune" vanno letti "compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE".
- i) All'articolo 4, paragrafo 3, i termini "articolo 87, paragrafo 3, lettera c)" vanno letti "articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE". I termini "articolo 87, paragrafo 3, lettera a)" vanno letti "articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE".»

2. Alla fine dell'allegato XV viene aggiunto il testo seguente:

«APPENDICE

**Elenco di prodotti di cui ai punti 1e, lettera d), e 1f, lettera g), dell'allegato XV**

Codice NC	Designazione delle merci
Capitolo 1	Animali vivi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni
Capitolo 9	Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
Capitolo 10	Cereali
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi

Codice NC	Designazione delle merci
Capitolo 13	
ex 13.03	Pectina
Capitolo 15	
15.01	Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina o caprina) greggi o fusi, compresi i servi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci, di crostacei e di molluschi
Capitolo 17	
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti, esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
Capitolo 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Capitolo 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 ex 22.09	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nel presente allegato II, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

Codice NC	Designazione delle merci
Capitolo 24 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45 45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Capitolo 54 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57 57.01	Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> ) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)».

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 69/2001 e (CE) n. 70/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

---

(\*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.